



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 269 dei 18/11/2014 - 03/12/2014 Udienza pubblica del 04/11/2014
Massima n. 1:	Titolo Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Ricorso del Governo – Censura non motivata - Manifesta inammissibilità. Testo Viene dichiarata manifestamente inammissibile, per totale carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 51, comma 5, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Difatti, la censura, pur presente nell'epigrafe e nel petitum del ricorso, non è motivata nel corpo del ricorso stesso.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 51 co. 5
Massima n. 2:	Titolo: Rifiuti - Norme della Provincia di Trento – Sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo – Prospettazione di autorizzazione a posteriori – Difformità con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. Testo: Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86- ter nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela



	dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), ipotizza una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, prevedendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo. In tale materia, disciplinata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può introdurre deroghe, né dettare una diversa disciplina. Pertanto, resta assorbito ogni altro profilo di censura.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 57 co. 4 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 9 Costituzione art. 117 co. 1 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 208 co. 13
Massima n. 3:	Titolo: Rifiuti - Norme della Provincia di Trento – Sottoprodotti e smaltimento delle terre e rocce da scavo - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di autorizzazione a posteriori - Difformità con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. Testo: Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86- quater nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), ipotizza, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, prevedendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Gli artt. 266, comma 7, e 184- bis del d.lgs. n. 152 del 2006 stabiliscono, per quanto riguarda il trattamento dei sottoprodotti, l'apposizione di decreti ministeriali per la disciplina della semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo e l'individuazione di criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti. In tale materia, disciplinata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può introdurre deroghe, né dettare una diversa disciplina. Pertanto, resta assorbito ogni altro profilo di censura.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 57 co. 5 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 266 co. 7 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 184 bis decreto legge 21/06/2013 n. 69 art. 41 bis legge 09/08/2013 n. 98
--------------	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

